

*Commissione Urbanistica della Federazione Interregionale degli Ordini degli  
Architetti PPC del Piemonte e della Valle D'Aosta*

*Raccolta di osservazioni sul Disegno di Legge Regionale n° 277  
"Sperimentazione di nuove procedure per l'approvazione delle varianti  
strutturali ai piani regolatori. Modifiche alla Legge regionale 5/12/1977, n.56"  
inoltrate alla IIA Commissione del Consiglio Regionale.*

*Giugno 2006*

La Federazione Interregionale ha esaminato il Disegno di Legge regionale n.277 presentato il 21 aprile 2006 e posto in consultazione dalla IIA Commissione consiliare permanente lo scorso 07 giugno 2006, accogliendo positivamente gli innovativi elementi procedurali che anticipano la Legge della Pianificazione per il Governo del Territorio.

Il giudizio positivo espresso sul DDL in oggetto non allontana la preoccupazione che la nuova Legge della Pianificazione per il Governo del Territorio possa subire ulteriori ritardi e, a tale proposito, invita la IIA Commissione consiliare permanente ad adoperarsi, per quanto di competenza, al fine di accelerare la definizione di tale indifferibile provvedimento legislativo.

Si esprime inoltre preoccupazione in ordine al perdurare della scarsa chiarezza sul peso che le pianificazioni parallele assumono nel quadro della sperimentazione procedurale in oggetto e perplessità sulla scelta di prevedere l'emanazione di un ulteriore regolamento a seguito della presente anticipazione.

Nel merito del DDL posto in consultazione, la Federazione ravvisa alcune problematicità:

- (art. 1) chiede che vengano definiti con chiarezza i contenuti ed il profilo delle Varianti strutturali da sottoporre alle nuova sperimentazione procedurale, avendo rilevato, sul territorio regionale, sensibilità e comportamenti articolati da parte della Struttura regionale anche in relazione alla dimensione delle realtà amministrative interessate;
- non ritiene sia accettabile (art.1, commi 4 e 5) l'inapplicabilità della salvaguardia attiva (art.85, comma 5, LR 56/77smi) e la impossibilità di approvazione congiunta di PP e Varianti contestuali (art.40, commi 6 e 7 della LR 56/77smi) perché a tempi certi si sostituiscono i tempi incerti della CdP;
- (art. 2) ritiene opportuno che la responsabilità posta in capo al sindaco, quale presidente della Conferenza di pianificazione (CdP) (art.31bis), andrebbe estesa alla responsabilità del procedimento;
- si richiama l'attenzione sulla possibilità di estendere la partecipazione alla CdP ai soggetti coinvolti e favorire, al contempo, il coinvolgimento delle categorie economiche e professionali;
- si osserva la contraddizione tra il comma 7 ed il comma 8 dello stesso art.31bis, dove, nello svolgimento della nuova procedura sperimentale, la Regione mantiene comunque diritto di veto, ovvero le attuali prerogative a

fronte dell'introduzione, oggettiva, di ulteriori macchinosità procedurali; per quanto riguarda i tempi procedurali, si osserva poi che lo svolgimento procedurale comporta comunque un tempo minimo di 240 giorni e che l'eventuale veto regionale interverrebbe dopo il 150° giorno, introducendo di fatto una ulteriore sperequazione e l'insorgere di una possibile disparità tra piccoli e grandi comuni;

- (art.31ter LR 56/77) ritiene opportuno che deliberazione programmatica e documento di intenti costituiscano contemporaneamente termine di convocazione della CdP; parrebbe opportuno eliminare la seconda parte del comma 5; al comma 10 si richiede che gli aspetti geologici e quelli idraulici vengano unificati in un unico parere idrogeomorfologico; che gli stessi termini vengano adottati per gli eventuali pareri ASL; si esprime una valutazione positiva sui termini perentori per l'espressione dei pareri; al comma 12 si propone di ridurre a 60 gg. il termine di controdeduzione al progetto preliminare.

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e certi della massima attenzione, inviamo un augurio di buon lavoro.